

Avv. Giacinto Lombardi
Patrocinante nelle Giurisdizioni Superiori
Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo

Via Baracche n.6
71015 - San Nicandro Garganico (FG)
Tel. & Fax 0882471481

E-mail: giacinto.lombardi@tiscali.it -
avv.giacinto.lombardi@gmail.com
P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

Spettabile

Presidenza del Consiglio dei Ministri
In persona del Presidente Consiglio dei
Ministri *p.t.*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
In persona del legale rappresentante *p.t.*

Via pec:
attigiudiziaripcm@pec.governo.it
ufficiospport@pec.governo.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO PROPOSTO
INNANZI AL TAR LAZIO - ROMA, SEZ.IV BIS, R.G.N.11231/2021

(In adempimento di quanto previsto con **Ordinanza n.13379/2022**)

AVVISO

1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez.IV Bis, R.G. n.11231/2021.

2. NOME DEI RICORRENTI:

Comune di Castelluccio Valmaggiore in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Michel Di Carlo in Roma, via Raffaele Caverni n.6.

3. AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
e nei confronti

Comune di Mendicino, in persona del Sindaco e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Cavalcanti con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Denza n.50/A.

Comune di Rota Greca (CS) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *p.t.*, non costituito.

4. ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI E PETITUM:

L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto 13.09.2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport con cui sono state approvate le graduatorie finali dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” [pubblicato il 13.07.2020], dove in specie è stata approvata la graduatoria finale dei progetti finanziati quale Allegato A, l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa successiva all'attivazione di soccorso istruttorio quale Allegato B nonché l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C;

- dei Verbali della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggiore nell'ambito della procedura del bando de quo, atti mai conosciuti;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anch'essi atti mai conosciuti;

e per **la declaratoria di illegittimità della esclusione** della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggiore, erroneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C, ed indi per l'accertamento del diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A.

nonché per l'ACCERTAMENTO, ex art.116 co.2 c.p.a. del diritto del Comune ricorrente all'accesso agli atti con conseguente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di Castelluccio Valmaggiore con l'Istanza di Accesso agli Atti giusta pec 13.04.2022 Prot.n.975/P;

Per quanto riguarda i I^ Motivi Aggiunti presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggiore:

- la Nota p.e.c 18/11/2021 Prot.n.14121 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport avente ad oggetto “*Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione esclusione domanda prot.BANDO202001573*”

nonché per l'ACCERTAMENTO, ex art.116 co.2 c.p.a. del diritto del Comune ricorrente all'accesso agli atti con conseguente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di Castelluccio Valmaggiore con l'Istanza di Accesso agli Atti giusta pec 16.09.2021 Prot.n.2450 relativamente alla copia dei Verbali della Commissione ed ogni ulteriore atto dove venissero esplicitamente dettagliate le ragioni della esclusione del Comune.

Per quanto riguarda i II^ Motivi Aggiunti presentati da Comune Castelluccio Valmaggiore il 19/5/2022:

- del Decreto 25.03.2022 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport con cui sono state approvate le graduatorie finali dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” [pubblicato il 25.03.2022], dove in specie è stata approvata la graduatoria finale dei progetti finanziati;

- del Verbale della Commissione di valutazione n.39 del 31.03.2022 riferito al riesame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggione nella procedura del bando de quo;

- della Nota p.e.c 14/04/2022 Prot.n.3676 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport avente ad oggetto fra gli altri la conferma della esclusione dal finanziamento de quo già in precedenza sancita contro il Comune di Castelluccio Valmaggione ed il diniego di accesso agli atti richiesti dal Comune con Istanza 13.04.2022 Prot.n.975/P;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anch’essi atti mai conosciuti;

nonché per l’ACCERTAMENTO, ex art.116 co.2 c.p.a. del diritto del Comune ricorrente all’accesso agli atti con conseguente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di Castelluccio Valmaggione con l’Istanza di Accesso agli Atti giusta pec 13.04.2022 Prot.n.975/P.

5. INDICAZIONE SINTETICA DELLE CENSURE CONTENUTE NEL RICORSO E NEI MOTIVI AGGIUNTI:

I.) Difetto di motivazione; Eccesso di potere; Errore di Fatto; violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.33 D.P.R. 207/2010; Motivazione apparente; Sviamento di potere; Violazione art.3 Legge n.241/1990; Violazione del principio di trasparenza.

Con il primo motivo di impugnazione si contesta l’esclusione del progetto presentato dal Comune di Castelluccio che è stata determinata dalla Commissione di valutazione per –in tesi- non conformità dello stesso agli artt.23ss. D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. ed artt.33ss. DPR n.207/2010 s.m.i.

◆- Preliminarmente va ricordato come il predetto richiamo alle disposizioni contenute negli artt. 33ss. del DPR n.207/2010 sia in conferente nel caso di specie. Infatti, queste dettano le prescrizioni relative alla progettazione di livello ‘*esecutivo*’; nel mentre quella presentata dal Comune di Castelluccio è di livello ‘definitivo’ così come pacificamente ammesso dal Bando.

◆- Dalla lettura degli atti impugnati, ed in specie del Decreto 13.09.2021 e dell’elenco Allegato C, non si comprende in alcun modo quale sia l’omissione o l’errore in cui –in tesi- sarebbe incorso il Comune.

La genericissima motivazione rinveniente nel predetto Allegato C “*Progetto non conforme a quanto previsto dall’art.23 D.Lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.p.r. 207/2010*” non permette in alcun modo di comprendere in quali eventuali omissioni o in quali errori tecnici sia obiettivamente mai incappato il progetto candidato.

Trattasi di una vera e propria c.d. ‘*motivazione apparente*’ perché in concreto non rende comprensibile e ripercorribile l’*iter* logico ed argomentativo che ha condotto l’Amministrazione procedente alla esclusione a carico del Comune di Castelluccio.

◆- Sotto altro aspetto, non può non rilevarsi la evidente violazione dell’art.3 della Legge n.241/1990 s.m.i., infatti:

1.- La motivazione della esclusione viola in modo netto il precetto contenuto nell’art.3 co.1 L.n.241/90 che espressamente prevede che “*la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria*”.

Ebbene ,la motivazione riportata nell’Allegato C non fa comprendere in alcun modo quali siano le asserite carenze concrete del progetto di Castelluccio, mancando qualsivoglia riferimento ad elementi di fatto che comportino – in tesi- la violazione delle disposizioni *de quibus*.

2.- In secondo luogo, appare violato anche l’art.3 co.3 L.n.241/90.

Dalla lettura combinata del Decreto 13.09.2021 e dell’Allegato C risulterebbe che una piena comprensione delle ragioni che hanno condotto la Commissione di valutazione ed il Dipartimento

dello Sport ad escludere il progetto di Castelluccio sarebbe rinvenibile nei verbali dei lavori di detta Commissione.

Ebbene affinché sia legittimo un provvedimento che faccia, seppur implicitamente, riferimento ad altri atti o documenti amministrativi per comprendere le ragioni che supportano la decisione della P.A., detti atti o documenti devono essere resi disponibili al Destinatario del provvedimento. Trattasi della ben nota motivazione *ob relationem*.

Ebbene, nel caso di specie non solo i verbali della Commissione di valutazione non sono stati resi disponibili al Comune di Castelluccio Valmaggiore ma detti Verbali non sono stati forniti neanche dopo che l'Amministrazione Civica aveva presentato apposita Istanza con Nota pec 16.09.2021 Prot.n.2450.

II.) Difetto di motivazione; Violazione del principio di leale collaborazione e di trasparenza; difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; Sviamento di potere; Violazione art. 97 Cost.

Con il secondo motivo di impugnazione si contesta l'azione complessiva posta in essere dalla Presidenza del Consiglio; azione che si pone in evidente contrasto con il principio di "*leale collaborazione*" fra Stato e Comuni, Enti che ora vedono indiscutibilmente riconosciuto il proprio ruolo anche a livello costituzionale (Artt.5 e 114 Cost).

Non consentire ad un Comune, che peraltro ha presentato apposita Istanza di accesso agli atti, di conoscere le ragioni della esclusione dal finanziamento del proprio progetto è cosa incomprensibile e si pone in palese contrasto non solo con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa ma anche con quello della "*leale collaborazione*" fra i livelli di governo.

E' illegittimo, irragionevole ed anche eticamente inaccettabile che un Dipartimento della Presidenza del Consiglio si ostini a non rendere conoscibili i verbali di una procedura concorsuale da Lei bandita.

In ogni caso, appare leso il costituzionale canone del buon andamento (art.97 Cost.) in quanto l'azione amministrativa, oltre a non essere legittima per evidenti violazioni di legge e sviamento, non appare oltremodo posta in essere in ossequio al principio di "*non aggravamento del procedimento amministrativo*". Infatti, imporre al Comune di Castelluccio di dover presentare addirittura un'apposita Istanza di accesso (purtroppo infruttuosamente) per aver conto di quanto dovrebbe essergli immediatamente dovuto è cosa che rende oltremodo farraginoso l'operato della PA, con netta violazione del canone dell'efficienza.

III.) Difetto di motivazione; Errore di Fatto; violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.33 D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Sviamento di potere; Violazione art.3 L.n.241/1990.

Con il terzo motivo di impugnazione, di cui ai I Motivi Aggiunti si contesta la Nota 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport Prot.n.14121 la cui lettura ha lasciato da subito davvero stupita l'Amministrazione Castellucciana perché è *ictu oculi* slegato il contenuto di detta Nota dal progetto definitivo con le correlate opere previste.

Infatti, le asserite carenze progettuali riportate nella predetta Nota si riferiscono palesemente ad un progetto esecutivo e non certo ad uno definitivo, che è invece il livello ritualmente e legittimamente candidato da Castelluccio Valmaggiore.

La sensazione di vedersi innanzi al c.d. '*abbaglio dei sensi*', è stata palesemente avvalorata da quanto sostenuto dalla stessa Pregiatissima Difesa Erariale che *apertis verbis* [Memoria 26.11.2021 pagg.10 e 11] ha perorato la legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che avrebbe declassato da esecutivo a definitivo il progetto candidato dal Comune di Castelluccio Valmaggiore.

IV.) Violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt. 24ss e 33ss D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Motivazione Apparente; Sviamento di potere; Difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; Violazione art.97 Cost.

Con il quarto motivo di impugnazione, di cui ai I Motivi Aggiunti si rileva l'assoluta irragionevolezza manifesta di ciascuna delle asserite "*criticità*" denunciate dal Dipartimento per lo Sport, non senza ricordare che si ha a riferimento una progettazione di livello definitivo e non esecutivo. Infatti la motivazione ministeriale non è assolutamente rispondente –come già rilevato- all'intervento di cui al progetto che prevede il semplice *refacimento del campo di gioco, relativi drenaggi ed efficientamento*

degli spogliatoi esistenti dell'impianto sportivo di Castelluccio Valmaggiore: si tratta di un semplice intervento su un impianto sportivo esistente.

Intervento di livello 'definitivo' per il quale non sono assolutamente richieste le relazioni di cui alle lett. e) f) h) i) dell' art.24 del D.P.R. 207/2010 così come delle lett b) e i) dell'art.26 del D.P.R. 207/2010, così come non è richiesto il Cronoprogramma –trattandosi di elaborato proprio del progetto esecutivo di cui all'art.33 co.1, lett.h) del D.P.R. 207/2010- né tanto meno il parere del CONI o il parere del LND così come da f.a.q. della stessa Presidenza del Consiglio.

V.) Illegittimità derivata. Difetto di motivazione; Errore di Fatto; violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.33 D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Sviamento di potere; Violazione art.3 L.n.241/1990.

Con il quinto motivo di impugnazione, di cui ai II Motivi Aggiunti, si denuncia la palese illegittimità dei provvedimenti di esclusione gravati perché confermativi con identica motivazione dei precedenti provvedimenti tutti già impugnati sia con il c.d. ricorso principale che con i successivi motivi aggiunti. I provvedimenti posti in essere dall'Amministrazione Intimata, concretizzandosi in atti meramente confermativi di quelli già gravati, sono affetti dai medesimi vizi già denunciati per detta precedente attività provvedimentale e non sfuggono alle plurime ragioni di illegittimità già sollevate tanto nel c.d. 'ricorso principale' quanto nel precedente 'ricorso per motivi aggiunti'.

VI.) Difetto di motivazione; Eccesso di potere; Errore di Fatto; violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.33 D.P.R. 207/2010; Motivazione apparente; Sviamento di potere; Violazione art.3 Legge n.241/1990; Violazione del principio di trasparenza.

Con il sesto motivo di impugnazione, di cui ai II Motivi Aggiunti, si contesta l'esclusione del progetto presentato dal Comune di Castelluccio che è stata determinata nuovamente dalla Commissione giudicatrice per –in tesi- non conformità dello stesso agli artt.23ss. D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. ed artt.33ss. DPR n.207/2010 s.m.i.

Dalla lettura degli atti impugnati, ed in specie del Verbale della Commissione giudicatrice del 31 marzo 2022, del Decreto 25.03.2022 e dell'elenco Allegato C, non si comprende in alcun modo quale sia l'omissione o l'errore in cui –in tesi- sarebbe incorso il Comune.

La genericissima motivazione rinveniente "*Progetto non conforme a quanto previsto dall'art.23 D.Lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.p.r. 207/2010*" non permette in alcun modo di comprendere in quali eventuali omissioni o in quali errori tecnici sia obiettivamente mai incappato il progetto candidato.

La scelta operata dalla Commissione di valutazione, dopo che l'Ecc.ma Sezione aveva disposto il riesame del progetto, giusta Ordinanza 23.03.2022 n.1958, è incomprensibile.

Trattasi di una vera e propria c.d. '*motivazione apparente*' perché in concreto non rende comprensibile e ripercorribile l'*iter* logico ed argomentativo che ha condotto l'Amministrazione procedente alla esclusione a carico del Comune di Castelluccio che pare non meritare alcuna considerazione alla luce dell'operato concreto degli Organi della massima Funzione Amministrativa.

La violazione del principio di trasparenza come anche l'eccesso di potere ed il relativo sviamento sono conclamati in quanto non si comprende in alcun modo quale sia stato lo svolgersi concreto della funzione pubblica attribuita alla P.A. procedente.

Ebbene, la predetta motivazione – già valutata, nella sede cautelare, negativamente dalla Stessa Ecc.ma Sezione- non fa comprendere in alcun modo quali siano le asserite carenze concrete del progetto di Castelluccio, mancando qualsivoglia riferimento ad elementi di fatto che diano conto – in tesi- della violazione delle disposizioni *de quibus*.

VII.) Difetto di motivazione; Violazione del principio di leale collaborazione e di trasparenza; difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; Sviamento di potere; Violazione art. 97 Cost.

Con il settimo motivo di impugnazione, di cui ai II Motivi Aggiunti, si contesta l'azione complessiva posta in essere dalla Presidenza del Consiglio, azione che si pone in evidente contrasto con il principio di "*leale collaborazione*" fra Stato e Comuni.

Il Comune ha diritto di conoscere le ragioni dell'*agere* amministrativo e l'atteggiamento sostanzialmente riottoso assunto dall'Amministrazione centrale cozza contro dette elementari regole comportamentali.

L'irragionevolezza manifesta di detto modo di porsi è palese tanto che viene da ritenere il perseverare di un siffatto *modus procedendi* di certo non ascrivibile ad una azione legittima della P.A.

In ogni caso, appare leso il costituzionale canone del buon andamento (art.97 Cost.) in quanto l'azione amministrativa, oltre a non essere legittima per evidenti violazioni di legge e sviamento, non appare oltremodo posta in essere in ossequio al principio di "non aggravamento dell'azione amministrativa". Infatti, impone al Comune di Castelluccio di dover presentare addirittura un terzo atto giudiziario per avere conto dell'operato della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport è cosa che mai dovrebbe avvenire in un Ordinamento teso al perseguimento dell'imparzialità, del buon andamento, della ragionevolezza, della economicità, dell'efficienza e della trasparenza (art.1 Legge n.241/90).

VIII.) Contraddittorietà estrinseca ed intrinseca; Eccesso di potere; Difetto di motivazione, Motivazione Apparente; Violazione principio di leale collaborazione e di trasparenza; irragionevolezza manifesta; Sviamento di potere; Violazione art. 97 Cost.

Con l'ottavo motivo di impugnazione, di cui ai II Motivi Aggiunti, si contesta la contraddittorietà tra la Nota 14.04.2022 Prot.n.3676 della Presidenza del Consiglio –Dipartimento Sport che afferma che "all'esito di ampia ed articolata istruttoria" la Commissione giudicatrice ha confermato la "esclusione per le carenze progettuali già comunicate dal Dipartimento con Nota DPS-0014121-P-18/11/2021, e quanto invece contenuto nel Verbale della Commissione della seduta del 31 marzo 2022 dove non vi è alcun riferimento alle *criticità* denunciate dalla Presidenza del Consiglio ma semplicemente si riporta: "Si apre la discussione sul suddetto progetto e viene confermata la valutazione precedente e cioè 'Progetto non conforme a quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010'".

IX.) Elusione del giudicato cautelare; Motivazione Apparente; Sviamento di potere; irragionevolezza manifesta; Contraddittorietà.

Con il nono motivo di impugnazione, di cui ai II Motivi Aggiunti, si rileva come, quanto posto in essere dall'Amministrazione Intimata sia palesemente elusivo di quanto disposto (*recte*: ordinato) dall'Ecc.ma Sezione con l'Ordinanza Cautelare n.1958/2022.

Il riesame per essere tale deve essere effettivo e non mero esercizio formalistico delle competenze assegnate, cosa che appare essere avvenuta nel caso di specie.

Infatti, non vi è traccia di alcuna obiettiva istruttoria compiuta né di una qualsivoglia motivazione che spieghi quanto accorso; trattasi di meri atti confermativi tesi solo a dare una ottemperanza formalistica a quanto disposto dall'Ecc.ma Sezione.

X.) Violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt. 24ss e 33ss D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Motivazione Apparente; Sviamento di potere; Difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; Violazione art.97 Cost.

Con il decimo motivo di impugnazione, di cui ai II Motivi Aggiunti, si ribadiscono le ragioni di illegittimità ed incomprensibilità dell'operato dell'Amministrazione Intimata anche in merito alle *criticità* ancora una volta richiamate nella Nota 14.04.2022 Prot.n.3676 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport che si auto richiama *ob relationem* a quanto già da Essa stessa opposto nella propria precedente Nota 18/11/2021 Prot.n.14121.

6. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Devono intendersi quali "Controinteressati" tutti i Comuni ammessi al finanziamento di cui alla graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" approvata con Decreto PdC 25.03.2022 quale Allegato A.

7. SI ALLEGA:

- Copia Ricorso introduttivo;
- Copia I Motivi Aggiunti;
- Copia II Motivi Aggiunti;

- Ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV[^] Bis, del 18/10/2022, n.13379/2022;
- Elenco dei Controinteressati (Decreto 25.03.2022 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport) della graduatoria finale dei progetti finanziati quale **Allegato A.**

SI AVVISA altresì, che

LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI E' STATA AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZ.IV[^]BIS, CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO AL FINE DI ASSICURARE LA CONOSCENZA LEGALE DEL RICORSO E DEI RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI DA PARTE DI TUTTI I CONTROINTERESSATI

e in ottemperanza a quanto disposto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) Dovrà pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet il presente Avviso di Notifica per Pubblici Proclami, nonché gli altri atti trasmessi e sopra indicati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Lazio, Sez.IV Bis, n. 13379 del 18/10/2022 e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- b) L'Avviso e i suoi allegati non dovranno essere comunque rimossi dal sito web dell'Amministrazione sino alla definizione del giudizio innanzi al TAR Lazio – Roma, Sez.IV Bis, R.G. n.11231/2021;
- c) Dovrà rilasciare alla Parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del Ricorso, dei I Motivi Aggiunti, dei II Motivi Aggiunti, dell'Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez.IV Bis, n. 13379/2022 del 18/10/2022 e dell'Elenco dei Controinteressati di cui alla graduatoria finale del (Decreto 25.03.2022 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport) Allegato A, con specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Sannicandro Garganico lì, 05.11.2022

Avv. Giacinto Lombardi